



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Citta' Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del Reg. - Data 24.04.2019

OGGETTO: Conferma per l'anno 2019 delle aliquote per l'imposta Municipale propria (IMU) in vigore al 31.12.2018.

- Su richiesta del Sindaco
- Su richiesta dell'Assessore _____
- Su iniziativa dell'Area

L'anno 2019, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 20,30, nella sala di Palazzo Sartorio di Lercara Friddi.

In seduta ordinaria convocata su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presente	Assente
1. La Rosa Francesco	Presidente	x	<input type="checkbox"/>
2. Romano Erika	Vice Presidente	x	<input type="checkbox"/>
3. Ribaudò Rosalia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
4. Rizzo Rosaria	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
5. Giangrasso Maria Luisa	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
6. Sferlazzo Marianna	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
7. Rizzo Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
8. Tuzzolino Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
9. Gallina Katia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
10. Gargano Daniela	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
11. Seminerio Luca	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
12. Pirozzo Salvatore	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. La Rosa Francesco.

		Presente	Assente
1. Marino Luciano	Sindaco	x	<input type="checkbox"/>
2. Nicosia Concetta	Assessore	<input type="checkbox"/>	x
3. Rotolo Salvatore	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
4. Oliveri Rosario Fabio	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
5. Caltabellotta Ciro	Assessore	x	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Scibetta.

La seduta è pubblica.

Scrutatori : Giangrasso Maria Luisa, Sferlazza Marianna e Gallina Katia.

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del presente punto all'ordine del giorno.

Visto il Parere sulla regolarità tecnica.

Visto il parere sulla regolarità contabile.

Presenti 11

Votanti 11

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con l'ausilio degli scrutatori.

DELIBERA


Di approvare la presente deliberazione di cui all'oggetto.

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con l'ausilio degli scrutatori.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal

Lercara Friddi, il **26 APR. 2019**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione:

diviene esecutiva il **24.04.2019**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lercara Friddi, il **24.04.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Servizio Tributi

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Conferma per l'anno 2019 delle aliquote per Imposta Municipale propria (IMU) in vigore al 31.12.2018.

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2. Tassazione IMU dei terreni agricoli in quanto il Comune di Lercara Friddi è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, di cui al D.Lgs. n. 504 del 30.11.1992 — Esenzione di cui all'art. 7, lettera h), dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli;

3. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75%(riduzione del 25%);

4. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

5. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

VISTO l'art. 1, comma 42, lett. (a, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali fino al 31/12/2018;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2018 e approvate con atto consiliare n. 29 del 02.08.2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE
al Consiglio Comunale la seguente

DELIBERA

1. **di approvare e confermare** per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote in vigore per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 29 del 02.28.2018;
2. **di riassumere** le aliquote così come confermate per l'anno 2019 come segue

Imposta Municipale Propria (IMU)	ALIQUOTE
■ Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali C/2, C/6 e C/7	ESENTE
■ Immobili inagibili e inabitabili; ■ Immobili di interesse storico o artistico; ■ Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n. 208	7, 6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
■ Altri immobili	7, 6 per mille
■ Area edificabile	7, 6 per mille

3. **di dare atto** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs: 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo -pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà Indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. **di dare atto** che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
5. **di dare atto** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

6. **di dare atto** che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 , n. 431;
7. **di dare atto** che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
8. **di dare atto** che trattasi di disposizioni di legge tutti di carattere che non necessitano di regolamento per la loro immediata approvazione;
9. **di adempiere** a quanto stabilito dall'art. 13 comma 15, del D.L. n. 201/2012 e dall'art. 1, comma 10, lettera e) della legge 208/2015, di trasmettere di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019 esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico,
10. **di diffondere** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Lercara Friddi:
11. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019.

Lercara Friddi, li 13.03.2019



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig.ra Nicosia Rosalia)

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE
PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
IN VIGORE AL 31-12-2018

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 04.04.2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 04.04.2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA